



Informativa per la clientela di studio

N. 09 del 15.11.2019

***Ai gentili Clienti
Loro sedi***

OGGETTO: LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE 2020

Gentile Cliente,

il 26 ottobre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale 252 è stato pubblicato il decreto legge recante "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI"

Si evidenziano di seguito sinteticamente le novità salienti

Contrasto alle compensazioni indebite

L'articolo 3 rafforza il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, dando una stretta al loro utilizzo. In particolare, per i crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 2019 viene previsto che la compensazione del credito IVA, delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP, sia annuali sia relative a periodi inferiori all'anno per importi superiori a 5.000 euro annui, possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Per le deleghe presentate da marzo 2020, è stata prevista una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in cui si compensino crediti non utilizzabili. In particolare:

- qualora i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega e la relativa sanzione. Il contribuente ha i successivi 30 giorni per fornire chiarimenti.
- nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita.

La norma risulta penalizzante per i professionisti che subiscono la ritenuta di acconto del 20% e che molto spesso chiudono la dichiarazione dei redditi a credito. Il credito non potrà più essere utilizzato da gennaio ma solo dopo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi che ordinariamente avviene il mese di settembre.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Dal 1° gennaio 2020 è previsto che in tutti i casi in cui un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori, deve essere effettuato dal committente.

L'obbligo riguarda le ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione.

L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto, insieme ad una serie di dati da trasmettere via pec, deve essere versato dall'impresa appaltatrice/affidataria al



committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso su uno specifico conto bancario destinato.

Il committente deve eseguire il versamento mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione e deve comunicarlo via pec entro 5 giorni.

La responsabilità tra le imprese e il committente è così suddivisa:

CHI È RESPONSABILE	PER COSA È RESPONSABILE?
IMPRESE APPALTATRICI O AFFIDATARIE	<ul style="list-style-type: none">◆ Mancato invio via PEC dei dati◆ Mancato versamento al committente 5 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento delle ritenute. Nel caso in cui effettuino il versamento entro 90 giorni possono beneficiare del ravvedimento operoso benché sanzioni e interessi siano a loro carico
COMMITTENTE	<ul style="list-style-type: none">◆ Versamento non tempestivo (responsabilità entro il limite della somma ricevute dalle imprese tramite bonifico)◆ Mancata comunicazione estremi c/c dedicato per il versamento delle ritenute (responsabilità integrale)

I committenti, hanno l'obbligo di sospendere i pagamenti all'impresa appaltatrice laddove le imprese affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile sul c/corrente dedicato l'importo necessario per l'effettuazione del versamento. Viene previsto inoltre l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate l'inadempimento da parte dei propri fornitori, laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni.

A determinate condizioni, le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione ed allegando una certificazione dei requisiti.

Per il pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente, viene esteso il reverse charge agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive). L'efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

Dal 1° gennaio 2020 il rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale per chi esercita l'attività di autotrasporto di persone e merci, è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.

Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati

Per gli acquisti intracomunitari di veicoli, è previsto l'obbligo per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni e per i soggetti privati di trasmettere, preventivamente rispetto all'immatricolazione, i dati identificativi della transazione e del veicolo al Dipartimento per i trasporti terrestri. Previsto inoltre per i privati l'obbligo di versamento dell'IVA mediante F24 Elide.

L'articolo 9 introduce l'obbligo di preventiva verifica dell'Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'Iva con F24 Elide equiparando così le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita Iva a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

Trust

L'articolo 13 sottopone a tassazione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Modificando l'articolo 44 del TUIR, vengono considerati redditi da capitale anche



"i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati;"

In particolare viene previsto che nel caso di impossibilità ad operare la distinzione tra reddito e patrimonio, l'intero ammontare percepito dai beneficiari sia considerato reddito. Inoltre viene estesa al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità di accedere alle informazioni.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L'articolo 14 del decreto fiscale prevede che i files delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati: dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria; dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

Fatturazione elettronica e sistema Tessera Sanitaria

Anche per l'anno 2020 viene estesa la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria, che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica. Inoltre, anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche vale anche per l'anno d'imposta 2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'articolo 17 del decreto fiscale stabilisce che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunica con modalità telematiche al contribuente

- l'ammontare dell'imposta
- la sanzione da versare ridotta ad un terzo
- gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Modifiche dell'utilizzo del contante

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia per l'utilizzo dei contanti scende a 2.000 euro, e a 1.000 euro dal 2022. Inoltre per le violazioni commesse e contestate

- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissata a 2.000 euro.
- Dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale è fissata a 1.000 euro.

Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi speciali cashless

Per incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti

- persone fisiche maggiorenni
- residenti nel territorio dello Stato,
- che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione,
- che effettuano acquisti presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi.



Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Il decreto fiscale chiarisce che

1. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive, esclusivamente ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
3. Sono previsti premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.

Sanzione lotteria degli scontrini

L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmette all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, impedendo così di partecipare alla Lotteria degli scontrini, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Viene previsto un regime transitorio per il primo semestre, in quanto, la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi

- mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica,
- emettendo ricevute fiscali.

SANZIONE A REGIME	Da 100 a 500 euro per coloro che rifiutano il codice fiscale del contribuente o non trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate
SANZIONE PERIODO TRANSITORIO (1° SEMESTRE)	Nessuna sanzione se gli esercenti assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o emettendo ricevute fiscali.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Agli esercenti attività di impresa, arte o professione spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate. In particolare, il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

La norma si applica nel rispetto della disciplina "de minimis".

Il credito:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive finché non se ne conclude l'utilizzo.
- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamenti elettronici, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.



CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI	
IMPORTO	30% commissioni sostenute per i pagamenti elettronici. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.
TIPOLOGIA DI COMMISSIONI	1. addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate 2. dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020,
REQUISITI	Ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.
UTILIZZO CREDITO	esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
INDICAZIONE CREDITO	nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive finchè non se ne conclude l'utilizzo

Sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

Coloro che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, hanno l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. Tale obbligo, tuttavia, non è ad oggi assistito da alcuna sanzione nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta.

Il decreto fiscale:

- prevede la sanzione in caso di mancata accettazione di carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito
- prevede per chi rifiuta il pagamento elettronico:
 - ✓ una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro,
 - ✓ aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Proroga pagamento rottamazione ter

Il decreto fiscale differisce al 30 novembre (di fatto 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato) il termine per il versamento della prima ed unica rata per i debitori che: hanno presentato l'istanza di adesione della i rottamazione ter entro il 30.04.2019, o che provengono dalla rottamazione bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016; e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019.

Contributo dispositivi antiabbandono

Il decreto fiscale introduce un'agevolazione, sotto forma di un contributo pari a 30 euro, per l'acquisto dei dispositivi di allarme anti-abbandono in auto. L'obbligo riguarda il conducente dei veicoli delle seguenti categorie:



M1	veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
N1	veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
N2	veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5t ma non superiore a 12t
N3	veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t

immatricolati in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni, assicurato al sedile con il sistema di ritenuta omologato.

Contributo rinnovo parco veicoli

Il decreto fiscale stanziava ulteriori risorse per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Saranno oggetto del finanziamento gli investimenti avviati fino al 30.09.2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG); gas naturale liquefatto (GNL); ibrida (diesel/elettrico); elettrica (full electric); ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.

L'agevolazione consiste in un contributo, compreso tra un minimo di 2 mila euro ed un massimo di 20 mila per ciascun veicolo, a seconda della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

Nuova misura acconti per i soggetti ISA

Il decreto fiscale interviene in merito alle modalità di pagamento della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (o che dichiarano per trasparenza redditi di tali soggetti).

A decorrere dal 28.10.2019 i versamenti di acconto sono effettuati in due rate, ciascuna nella misura del 50%. In base alle disposizioni precedenti le misure degli acconti erano 40% e 60%.

Pertanto:

- coloro che hanno versato la prima rata, pari al 40%, non dovranno integrarla;
- si dovrà versare la seconda rata nella misura pari al 50%;
- coloro che effettuano il versamento unico entro il 2.12.2019 dovranno versare il 90%.

Di conseguenza, per il 2019, per i soggetti ISA, la misura degli acconti scende al 90%.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**